



**COMUNE DI AVIGLIANA**  
PROVINCIA DI TORINO

# **REGOLAMENTO**

**PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI**

**BARBIERE**

**PARRUCCHIERE UOMO/DONNA**

**ESTETISTA**

## INDICE

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	Pag.	5
<b>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>	Pag.	5
1.1. Oggetto del Regolamento	Pag.	5
1.2. Definizioni	Pag.	5
<b>ART. 2 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA</b>	Pag.	6
2.1. Definizione	Pag.	6
2.2. Composizione	Pag.	6
2.3. Nomina, durata e funzionamento	Pag.	7
2.4. Pareri	Pag.	7
<b>ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'</b>	Pag.	7
3.1. Modalità di svolgimento	Pag.	7
3.2. Dimostrazioni	Pag.	9
3.3. Manicure e pedicure estetico	Pag.	9
3.4. Vendita di cosmetici	Pag.	9
3.5. Attività all'interno di Centri Commerciali	Pag.	9
3.6. Scuole professionali	Pag.	10
<b>ART. 4 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO</b>	Pag.	10
4.1. Autorizzazione: definizione e contenuto	Pag.	10
4.2. Intestazione dell'autorizzazione	Pag.	10
4.2.1. Impresa individuale avente i requisiti di cui alla L. 443/85	Pag.	10
4.2.2. Società avente i requisiti di cui alla L. 443/85	Pag.	10
4.2.3. Società non avente i requisiti di cui alla L. 443/85	Pag.	10
4.3. Gerenza: divieto per le imprese artigiane	Pag.	11
4.4. Svolgimento congiunto di più attività	Pag.	11
<b>ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Pag.	11
5.1. Contenuto	Pag.	11
5.2. Documentazione da allegare alla domanda	Pag.	11
5.3. Termini per la presentazione dei documenti	Pag.	12
<b>ART. 6 - ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	Pag.	12
<b>ART. 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI</b>	Pag.	13
7.1. Distanze minime per l'apertura di nuovi esercizi	Pag.	13
7.2. Distanze minime per il trasferimento di esercizi		

	già esistenti	Pag.	15
7.3	Misurazione delle distanze	Pag.	15
<b>ART. 8 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI</b>		Pag.	16
<b>ART. 9 - TRASFERIMENTI</b>		Pag.	16
9.1	Obbligo dell'autorizzazione	Pag.	16
9.2	Domanda di trasferimento	Pag.	16
9.3	Autorizzazione al trasferimento	Pag.	17
9.4	Trasferimenti temporanei	Pag.	17
9.5	Priorità nell'accoglimento delle domande	Pag.	17
<b>ART. 10 - SUBINGRESSI</b>		Pag.	17
10.1	Obbligo dell'autorizzazione	Pag.	17
10.2	Domanda di subingresso	Pag.	18
10.3	Autorizzazione al subingresso	Pag.	18
<b>ART. 11 - INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE</b>		Pag.	18
<b>ART. 12 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE SOSPENSIONI TEMPORANEE CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'</b>		Pag.	19
12.1	Decadenza	Pag.	19
12.2	Revoca	Pag.	19
12.3	Sospensione temporanea	Pag.	19
12.4	Cessazione	Pag.	19
<b>ART. 13 - COMUNICAZIONI DEI PROVVEDIMENTI</b>		Pag.	19
<b>ART. 14 - VIDIMAZIONE ANNUALE DELL'AUTORIZZAZIONE</b>		Pag.	20
14.1	Obbligo	Pag.	20
14.2	Termini	Pag.	20
<b>ART. 15 - IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI</b>		Pag.	20
<b>ART. 16 - OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA</b>		Pag.	24
<b>ART - 17 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI - COMUNICAZIONE CHIUSURA PER FERIE</b>		Pag.	24
17.1	Determinazione	Pag.	24
17.2	Obbligo della comunicazione		

	e dell'esposizione degli orari	Pag. 24
<b>17.3</b>	Obbligo del rispetto del riposo settimanale	Pag. 25
<b>17.4</b>	Deroghe	Pag. 25
<b>17.5</b>	Comunicazione chiusura per ferie ed altre sospensioni temporanee	Pag. 25
<b>ART. 18 - VIGILANZA</b>		Pag. 26
<b>ART. 19 - SANZIONI</b>		Pag. 26
<b>ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>		Pag. 27
20.1	Estetisti in attività all'entrata in vigore del Regolamento	Pag. 27
<b>ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</b>		Pag. 27
<b>ALLEGATO A -</b>	<b>ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO</b>	
<b>ALLEGATO B -</b>	<b>MODULISTICA PER RICHIESTA DI PARERE IGIENICO SANITARIO PER LE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE ESTETISTA - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PARERE</b>	

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

L'attività di estetista e simili è disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

## ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

### 1.1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività di:

- barbiere
- parrucchiere per uomo e donna
- estetisti

esercitate in luogo pubblico o privato, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, comunque denominate e qualunque sia le forma o la natura giuridica dell'impresa (individuale, societaria o cooperativa).

### 1.2 Definizioni

Con il termine "**barbiere**" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba, ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

Con il termine "**parrucchiere per uomo e donna**" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, all'acconciatura degli stessi, all'applicazione di parrucche, al taglio della barba, alla manicure e pedicure esclusivamente estetiche, ed ogni altro servizio complementare, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "pettinatrice" e dizioni simili.

Con il termine "**estetista**" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano aventi quale scopo esclusivo o prevalente quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

Tale attività può essere svolta con tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico riportati nell'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10

della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

## **ARTICOLO 2 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA**

### **2.1 Definizione**

E' costituita la Commissione Comunale Consultiva per la Disciplina delle Attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna, Estetista ai sensi dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e dell'art. 10 della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

### **2.2. Composizione**

La Commissione è composta come segue:

- sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- n. 3 rappresentanti della della categoria artigianale;
- n. 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. di competenza, o suo delegato;
- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigiano competente per territorio;
- n. 2 imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, o su loro delega dalle associazioni provinciali.

Funge da segretario un Funzionario del Comune.

La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri, il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche detto termine, si provvede ugualmente alla nomina della Commissione, con designazione autonoma da parte del Comune dei membri non segnalati, scelti tra gli operatori del settore; la Commissione risulta validamente costituita a tutti gli effetti.

### **2.3 Nomina, durata e funzionamento**

La Commissione è nominata con deliberazione di Giunta Comunale, e dura in carica 5 anni. Alla scadenza, si procederà alla nomina di una nuova Commissione; i membri possono essere rieletti.

La riunione della Commissione è valida quando sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione dal voto equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri della Commissione di che trattasi al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive debbono essere sostituiti; parimenti, si procederà alla sostituzione in caso di rinuncia o di decesso dei componenti.

### **2.4 Pareri**

La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:

- redazione del Regolamento e sue modificazioni;
- domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi;
- orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- adozione di provvedimenti di annullamento, revoca, decadenza delle autorizzazioni;
- ogni altra questione riguardante la categoria.

La Commissione non interviene per il rilascio delle autorizzazioni nei casi di subingresso e trasferimento di esercizio già esistente.

## **ARTICOLO 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

### **3.1 Modalità di svolgimento**

Le attività oggetto del presente Regolamento:

1. non possono essere svolte in forma ambulante;
2. sono consentite in modo saltuario ed eccezionale al domicilio del cliente o presso il cliente esclusivamente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro, e che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio; l'operatore dovrà portare con sé copia dell'autorizzazione, da esibire su richiesta alle autorità competenti alla vigilanza, di cui al successivo art. 18;

3. possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, alberghi, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle Forze Armate e simili, sempre che siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.
4. possono essere esercitate presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti, sempre che si tratti di personale qualificato di esercizi regolarmente autorizzati; l'esercente dovrà portare con sé copia dell'autorizzazione, da esibire su richiesta alle autorità competenti alla vigilanza, di cui al successivo art. 18. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere del tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso, e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.R. U.S.L. 5 competente per territorio, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati. Gli strumenti devono essere esclusivamente monouso.
5. possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, purché regolarmente autorizzate, fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari e purché il titolare consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. In particolare, i locali dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
  - a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri;
  - b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio, su parete piastrellata a m. 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di m. 0.30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri, e l'eventuale pavimentazione in linoleum o legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo, e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza

viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme e indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

### **3.2 Dimostrazioni**

E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente Regolamento senza autorizzazione, anche se svolta a titolo di dimostrazione; anche in questo caso le attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 4, escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:

- a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto forma alcuna;
- b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso di libretto di idoneità sanitaria o altra attestazione di idoneità eventualmente prevista dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio.

Tali prescrizioni non si applicano per le iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professione organizzate da Enti o Associazioni.

### **3.3 Manicure e pedicure estetico**

I barbieri e i parrucchieri possono avvalersi, nell'esercizio delle loro attività, direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

### **3.4 Vendita di cosmetici**

Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti trattamenti eseguiti alla loro clientela, al solo fine della continuità del trattamento in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, ed in assenza dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla Legge 11 giugno 1971, n. 426.

### **3.5 Attività all'interno di Centri Commerciali**

La richiesta di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi ed al trasferimento di quelli già esistenti all'interno di Centri Commerciali sono accolte soltanto nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento.

### **3.6 Scuole professionali**

L'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente Regolamento all'interno di scuole o di istituti professionali con prestazioni al pubblico dietro versamento di un corrispettivo, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo art. 4.

## **ARTICOLO 4 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

### **4.1 Autorizzazione: definizione e contenuto**

Per esercitare una delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento occorre l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale prevista dall'art. 2 del presente Regolamento, e previo parere di idoneità sanitaria circa l'igiene dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili.

L'autorizzazione è valida soltanto per l'intestatario della stessa, e per i locali in essa indicati.

### **4.2 Intestazione dell'autorizzazione**

#### **4.2.1 Impresa individuale avente i requisiti di cui alla Legge 443/85**

Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, non possono essere rilasciate più autorizzazioni, se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

#### **4.2.2 Società avente i requisiti di cui alla Legge 443/85**

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci, quando si tratti di impresa avente i requisiti di cui alla Legge 443/85.

Inoltre, per una stessa società avente i requisiti previsti dalla Legge 443/85, il numero delle autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

#### **4.2.3 Società non avente i requisiti di cui alla Legge 443/85**

Ad una stessa società non avente i requisiti previsti dalla Legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale (direttore tecnico). In questo

caso su ciascuna autorizzazione amministrativa dovrà essere indicato il nome del direttore tecnico incaricato dall'azienda.

#### **4.3 Gerenza: divieto per le imprese artigiane**

Nel caso di autorizzazione intestata ad un'impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 443/85, non è consentita la gerenza.

#### **4.4. Svolgimento congiunto di più attività**

Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio, con il possesso di distinte autorizzazioni amministrative. Nel caso in cui, per recesso dei soci o per qualsiasi altra causa, venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, si dovrà provvedere ad adeguamento dell'autorizzazione di conseguenza.

In deroga al comma precedente, presso le convivenze lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività congiunte di barbiere, parrucchiere ed estetista, previo conforme parere dei Servizi Sanitari.

Nel caso che un'unica impresa eserciti congiuntamente l'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, viene richiesto il possesso di un distinto e separato ambiente soltanto per l'attività di estetista.

### **ARTICOLO 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

#### **5.1 Contenuto**

La richiesta di autorizzazione di cui al precedente art. 3 deve essere presentata in bollo al Sindaco, e deve contenere:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal legale rappresentante, e deve contenere l'indicazione del direttore tecnico dell'impresa, qualora essa non possieda i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
2. descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere - parrucchiere - estetista);
3. precisa ubicazione dell'esercizio;
4. superficie dell'esercizio;
5. indicazione se l'attività viene svolta presso l'abitazione del titolare.

#### **5.2 Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato, attestante la qualifica professionale del titolare, del direttore tecnico, o della maggioranza dei soci, qualora si tratti di società di cui alla Legge 443/85;
- b) eventuale dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Direttore tecnico;
- c) copia libretto di idoneità sanitaria o altra attestazione di idoneità eventualmente prevista dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio di tutti coloro che prestano la loro opera presso l'esercizio;
- d) planimetria dei locali in scala 1:100, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza, nonché il relativo certificato di abitabilità;
- e) scheda tecnica e la richiesta documentazione, di cui all'allegato B, da inviare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per l'espressione di parere igienico sanitario, utile ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione;
- f) se trattasi di Società, copia dell'atto costitutivo (regolarmente registrato) a prova della sua regolare costituzione;
- g) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti.

Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto d'affitto o atto di acquisto, regolarmente registrati, dichiarazione del proprietario, etc.).

### **5.3 Termini per la presentazione dei documenti**

Tutta la documentazione necessaria dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda, pena l'archiviazione della stessa.

## **ARTICOLO 6 ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, sentito il parere della Commissione Comunale, è subordinato:

- 1. al compimento della maggiore età del richiedente;
- 2. all'accertamento della qualificazione professionale del richiedente, del direttore tecnico, o della maggioranza dei soci, qualora si tratti di società avente i requisiti di cui alla Legge 443/85;
- 3. al possesso di regolare parere del competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica che attesti l'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati;
- 4. all'accertamento dei requisiti tecnici anche di stabilità (se i locali non sono situati a piano terreno), risultante da attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero di un tecnico iscritto all'Albo professionale;

5. all'accertamento che l'esercizio rispetti le distanze minime dagli esercizi della stessa tipologia già esistenti, prescritte al successivo art. 7.1 del presente Regolamento.

E' fatto obbligo di presentare a corredo della pratica, non appena ottenuta, la certificazione di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane nel caso in cui l'impresa presenti i requisiti di cui alla Legge 443/85, e al Registro delle Imprese, nel caso in cui non presenti tali requisiti.

## **ARTICOLO 7 CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI**

### **7.1 Distanze minime per l'apertura di nuovi esercizi**

Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti della medesima tipologia in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza tiene conto dei seguenti fattori numerici:

- a) della superficie del centro abitato;
- b) della popolazione residente;
- c) del numero degli addetti in attività del Comune;
- d) del numero degli addetti ritenuti necessari nel Comune.

La popolazione di riferimento è quella residente nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente; per numero di addetti ritenuti necessari si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza.

Sono considerati addetti:

- a) titolare;
- b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443;
- c) i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;
- d) i dipendenti qualificati con almeno due anni di attività;

Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di :

- a) 1 addetto ogni 1.200 persone per l'attività di barbiere;
- b) 1 addetto ogni 800 persone per l'attività di parrucchiere uomo e donna;
- c) 1 addetto ogni 1.500 persone per l'attività di estetista.

La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio; quest'ultimo si determina dividendo la superficie del centro abitato per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione residente ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero degli addetti necessari, di cui al comma precedente, e la media degli addetti per esercizio in attività; in concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

$$\text{DISTANZA MINIMA} = \frac{\text{Superficie centro abitato in mq.}}{\frac{\text{n}^\circ \text{ abitanti}}{\text{n}^\circ \text{ addetti in esercizio}}}$$
$$\text{DISTANZA MINIMA} = \frac{\text{Superficie centro abitato in mq.}}{\frac{\text{n}^\circ \text{ abitanti}}{\text{n}^\circ \text{ esercizi in attività}}}$$

La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona è determinata dalla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno e si applica alle domande presentate in tale data; alle domande presentate entro il 30 aprile si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa della medesima tipologia, secondo le definizioni di cui all'art. 1, § 1.2 del presente Regolamento.

Le distanze stabilite dal presente articolo sono valutate con una tolleranza del 5%.

Le disposizioni di cui al presente articolo, sentita la Commissione, non si applicano per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 in locali all'interno di istituti di ricovero, ospedali e case di cura, caserme, istituti di pena e convivenze per svolgervi le prestazioni richieste dalle categorie di persone ospitate.

## 7.2 Distanze minime per il trasferimento di esercizi già esistenti

I trasferimenti sono concessi purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con la medesima tipologia non sia inferiore al 50% di quella fissata a norma del precedente paragrafo.

Sono sempre concessi i trasferimenti non superiori a 10 metri.

Il trasferimento dovuto esclusivamente a cause di forza maggiore quali definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio, o altre analoghe cause, sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato, sarà concesso purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore al 30% della distanza stabilita a norma del comma 1 del presente paragrafo.

### **7.3 Misurazione delle distanze**

Per la misurazione delle distanze si dovranno seguire le seguenti fasi:

*- per esercizi situati su fronti opposti:*

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso dell'esercizio, fino ad incontrarne la mezzeria;
- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie di ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada;

*- per gli esercizi situati sullo stesso fronte, si seguono le fasi suddette, sostituendo la mezzeria della strada con quella del marciapiede; in assenza di marciapiede, sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari a un quinto di quella totale, ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria;*

*- per gli esercizi ubicati in piazze, od in particolari situazioni di viabilità nelle quali non è inequivocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, tenuto conto della presenza di strisce pedonali.*

*- per gli esercizi situati all'interno di fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino al punto di accesso dalla pubblica via.*

## **ARTICOLO 8**

## **SUPERFICI MINIME DEI LOCALI**

Fermi restando i requisiti igienico sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli già esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio dell'attività, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale d'attesa, etc.):

**BARBIERI E PARRUCCHIERI:** mq. 12 per un solo posto di lavoro; mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

**ESTETISTI:** mq. 20

Per l'esercizio delle attività di estetista è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

Relativamente all'attività di estetista, a seconda delle attrezzature impiegate, potrà essere richiesta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica l'installazione di apposita doccia e spogliatoi divisi per sesso ad uso della clientela.

Il titolare dell'esercizio già aperto che abbia una superficie inferiore ai minimi stabiliti ha diritto a continuare la sua attività nel locale. Tale diritto è esteso anche al subentrante.

In caso di trasferimento, la superficie del nuovo locale può essere minore di quella originaria, purché non inferiore a quella minima stabilita dal presente articolo.

## **ARTICOLO 9 TRASFERIMENTI**

### **9.1 Obbligo dell'autorizzazione**

Le Ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una località ad un'altra del territorio comunale dovranno preventivamente chiedere una nuova autorizzazione.

### **9.2 Domanda di trasferimento**

Le domande di trasferimento devono essere redatte in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 1. Essa dovrà in particolare contenere l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali.

### **9.3 Autorizzazione al trasferimento**

L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente art. 7.2, nonché all'accertamento del possesso di regolare parere di idoneità sanitaria, e del possesso dei requisiti tecnici dei locali di cui al punto 4 del precedente art. 6.

#### **9.4 Trasferimenti temporanei**

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di altri 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione etc., ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

#### **9.5 Priorità nell'accoglimento delle domande**

Nel caso in cui esistano agli atti domande di nuove autorizzazioni e domande di trasferimento, sarà data priorità alle domande di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

### **ARTICOLO 10 SUBINGRESSI**

#### **10.1 Obbligo dell'autorizzazione**

In caso di cessione dell'azienda, l'autorizzazione si intende annullata, e il subentrante dovrà provvedere a richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività intestata a proprio nome.

Il trasferimento della titolarità di un esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, punto 2 del presente Regolamento.

Il subentrante per atto tra vivi o mortis causa può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della qualificazione professionale per sé o per il direttore tecnico, e dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora non ottenga tale riconoscimento entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento del titolo, o lo ottenga e non attivi l'esercizio entro sei mesi, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

In caso di comprovata necessità, il Sindaco può prorogare i termini stabiliti nel presente articolo.

### **10.2 Domanda di subingresso**

Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione al subingresso nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dal precedente art. 5.

### **10.3 Autorizzazione al subingresso**

Gli accertamenti necessari per il rilascio di autorizzazione al subingresso saranno gli stessi previsti dall'art. 6 del presente Regolamento, ad eccezione del punto 5. Il subentrante dovrà produrre, oltre alla normale documentazione prevista per il rilascio di autorizzazione, anche copia dell'atto, opportunamente registrato, che attesti il suo effettivo diritto al subentro nell'attività del dante causa.

## **ARTICOLO 11 INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilità del titolare dell'autorizzazione relativamente ad impresa iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro 6 mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti per lo svolgimento dell'attività.

**ARTICOLO 12**  
**DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**  
**SOSPENSIONI TEMPORANEE**  
**CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

**12.1 Decadenza**

L'autorizzazione di che trattasi al precedente art. 4 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 11.

**12.2 Revoca**

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi.
- b) mancata attivazione dell'esercizio entro mesi sei dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- c) sospensione dell'attività senza giustificati motivi per un periodo superiore ai 30 giorni. In ogni caso, l'attività non potrà essere sospesa per un periodo superiore all'anno, pena revoca dell'autorizzazione.

Il Sindaco può, per comprovata necessità, prorogare il termine per la revoca dell'autorizzazione nei casi di cui alle lettere b) e c).

**12.3 Sospensione temporanea**

In caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari, l'autorizzazione viene sospesa fino all'eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere sanate entro e non oltre 180 giorni dalla notifica; qualora, passato detto termine, le carenze non vengano sanate, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

**12.4 Cessazione**

Nel caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione stessa, restituendo l'originale dell'autorizzazione.

**ARTICOLO 13**  
**COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI**

I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.

I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

#### **ARTICOLO 14 VIDIMAZIONE ANNUALE DELL'AUTORIZZAZIONE**

##### **14.1 Obbligo**

L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata mediante visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte del competente ufficio Comunale.

##### **14.2 Termini**

Il titolare dovrà provvedere alla consegna dell'originale dell'autorizzazione per l'apposizione del visto entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tale occasione, dovrà essere inoltrata comunicazione scritta in cui viene indicato il numero delle persone occupate nell'impresa al 31 dicembre, distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro di apprendistato.

#### **ARTICOLO 15 IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI**

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:
  - a) un'altezza non inferiore a m. 2,70;
  - b) la superficie areo- illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'areazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio;
  - b/bis) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato d'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili;
  - c) i servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una rapida e

facile pulizia; sono ammessi, solo per gli edifici situati nel centro storico e in casi particolari da valutarsi di volta in volta, anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti al preventivo parere igienico sanitario del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio;

d) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa ed, in particolare, devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 5 marzo 1990, N. 46; tutti gli strumenti elettrici usati per l'attività devono avere impresso un marchio di sicurezza e dotati di schede tecniche della ditta costruttrice.

- 2) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di m. 1.80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione.
- 3) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto; i lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.
- 4) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria. Qualora sia autorizzata la lavorazione di tintura, la zona di preparazione della tintura deve avere areazione apposita mediante cappa. Nel locale di esercizio e nelle postazioni in cui è previsto l'utilizzo di fissativi e solventi, devono essere previsti sistemi di rapida areazione mediante aspiratori localizzati vicino alle poltrone o apparecchiature di areazione forzata capaci di garantire un ricambio di almeno 4 vol/ora;
- 5) Ogni esercizio deve essere provvisto di un idoneo servizio igienico proprio, con le caratteristiche seguenti:
  - superficie minima mq. 1;
  - altezza minima m 2,40,
  - pareti con piastrellatura o superficie lavabile fino all'altezza minima di m. 1.50;
  - lavabo a comando non manuale e tazza.In ogni caso il servizio igienico non potrà comunicare direttamente con i locali adibiti all'esercizio delle attività, ma dotato di antibagno. Se non aerati direttamente con superficie finestrata dovrà essere garantito un idoneo sistema di aspirazione forzata, a partenza automatica, capace di ricambio d'aria pari ad almeno 5 vol/ora.
- 6) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili,

lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

- 7) Tutti gli esercizi devono essere forniti di:
  - asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio;
  - di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio ed al numero di lavoranti;
  - di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
- 8) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbieri e parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
- 9) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti B, C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (cause dell'AIDS); tali precauzioni devono essere rispettate anche per il personale dipendente:
  - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
  - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
  - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
  - d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
  - e) per ogni nuovo cliente deve sempre essere utilizzata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
  - f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria non possono essere servite;
  - g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso. Tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua, oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in altro disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio

di Igiene e Sanità Pubblica quale organo Sanitario di vigilanza competente sul territorio;

h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la ferita venga immediatamente disinfettata e che l'interessato venga invitato a sottoporsi al controllo medico e ad eventuali esami di laboratorio o vaccinazioni specifiche;

l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n) per spargere talco si deve esclusivamente far uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini e di preparati essiccatori;

o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di quanti monouso e mascherina facciale;

p) i procedimenti di lavorazione dove vengono impiegati prodotti o solventi dei quali le esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguite da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;

q) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;

r) gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi strumenti; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento la disinfettare, in quanto gli strumenti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere l'ipoclorito di sodio per 30 minuti, da preparare immediatamente prima dell'uso alla concentrazione di 20 ml/l per materiale pulito o 100 ml/l per materiale sporco; lo strumento metallico può in questo caso subire qualche danno; una seconda possibilità è l'utilizzo dell'alcool etilico al 70% per 30 minuti, particolarmente efficace sull'HIV, ma poco sui batteri più resistenti; la sua efficacia migliora se mescolato con composti quaternari dell'ammonio, quali la Clorexidina.

s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi.

- 10) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigne o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.

- 11) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria o altra attestazione di idoneità eventualmente prevista dal Servizio di igiene e Sanità Pubblica competente per territorio.
- 12) I libretti di idoneità sanitaria, o altra attestazione di idoneità eventualmente prevista dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio, relativi alle persone indicate nel comma precedente, devono essere tenuti in custodia dal titolare per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo annuale di validità.
- 13) La dichiarazione di idoneità igienico sanitaria dei locali deve essere richiesta, oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

#### **ARTICOLO 16 OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA**

E' fatto obbligo ai titolari delle attività' disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

#### **ARTICOLO 17 ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMUNICAZIONE CHIUSURA PER FERIE**

##### **17.1 Determinazione**

Il Sindaco, sentite le locali organizzazioni di categoria e sindacali, determina l'orario minimo e massimo di attività, sentito il parere della Commissione Comunale.

##### **17.2 Obbligo della comunicazione e dell'esposizione degli orari**

I titolari degli esercizi hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di determinazione, l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con esposizione di apposto cartello ben visibile.

In caso di subingresso, il subentrante ha l'obbligo di comunicare preventivamente gli orari adottati.

La comunicazione degli orari dovrà avvenire soltanto tramite lettera raccomandata.

Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio e/o esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico orario tra quelli autorizzabili per le diverse attività, ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

### **17.3 Obbligo del rispetto del riposo settimanale**

Fatte salve deroghe di carattere particolare, nei giorni domenicali, festivi ed il Lunedì è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi; la chiusura del Lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la Domenica.

### **17.4 Deroghe**

Il Sindaco può, mediante ordinanza, prevedere deroghe all'obbligo della chiusura domenicale o festiva o del Lunedì in caso di particolari ricorrenze.

L'ordinanza sindacale sugli orari dovrà prevedere l'apertura facoltativa degli esercizi di cui al presente Regolamento nelle ultime tre Domeniche di Dicembre, in occasione delle festività natalizie.

Il Sindaco inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio del Comune, e sentita la Commissione Comunale, può autorizzare deroghe all'osservanza degli orari di apertura e di chiusura per comprovate ragioni di necessità.

In ogni caso sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti, ed il rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro.

### **17.5 Comunicazione chiusura per ferie ed altre sospensioni temporanee**

I titolari delle attività di cui al presente Regolamento sono tenuti a comunicare preventivamente ai competenti Uffici Comunali l'eventuale chiusura per ferie dell'esercizio, ed ogni altra interruzione dell'attività che si protragga per un periodo superiore a giorni trenta, mediante comunicazione scritta motivata.

La sospensione temporanea per un periodo superiore a trenta giorni senza comunicazione giustificativa comporta la revoca dell'autorizzazione (cfr. art. 12).

#### **ARTICOLO 18 VIGILANZA**

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali dove si svolgono le attività di che trattasi all'art. 1.

#### **ARTICOLO 19 SANZIONI**

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, ai sensi della Legge 24/11/81, n. 689, che saranno determinate con provvedimento della Giunta Comunale in via generale ed astratta;
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali;
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento, nonché ogni abuso di atto di autorizzazione, comporta in ogni caso l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva;
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione amministrativa prevista per tale violazione dalla norma speciale, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione stabilita in relazione alla disposizione regolamentare violata;
5. Fatte salve più puntuali specificazioni, nei casi di recidiva e in ordine di gravità, saranno inoltre previste le seguenti sanzioni:
  - richiamo o diffida;
  - sospensione fino ad un massimo di 180 giorni;
  - revoca dell'autorizzazione.
6. Il provvedimento di determinazione delle sanzioni amministrative della Giunta Comunale sarà trasmesso al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente.

## **ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **20.1 Estetisti in attività all'entrata in vigore del Regolamento**

Coloro che esercitano l'attività di estetista alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono autorizzati a continuare l'attività purché richiedano, entro e non oltre 90 giorni, l'autorizzazione prevista dall'art. 2; l'autorizzazione verrà concessa senza subordinazioni o condizioni di sorta, eccettuati i requisiti igienico sanitari e quelli richiesti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Coloro che all'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'attività di Barbiere, o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo su soggetti di un unico sesso (Parrucchiere per uomo, Parrucchiere per donna, Pettinatrice o dizioni simili) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza.

Coloro che all'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Parrucchiere per uomo, Parrucchiere per donna e dizioni similari possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Barbiere, presentando apposita istanza.

## **ARTICOLO 21 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'omologazione da parte della Giunta Regionale.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è da ritenersi annullata ogni altra norma regolamentare riguardante le attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna, estetista.